



# COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON:  
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA  
TERME - COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO -  
COMUNE DI PALU' DEL FERSINA

## Deliberazione N. 3

### del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DEDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno, addì tre del mese di febbraio alle ore 19.00 in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata il Consiglio comunale:

GADLER MIRKO – SINDACO	PRESENTE
ANDERLE DANILO	PRESENTE
BEBER LORENZO	PRESENTE
CARLI DAVIDE	PRESENTE
CASAGRANDE LUCA	PRESENTE
ECCHER FLAVIO	PRESENTE
GADLER MARCELLO	PRESENTE
GADLER PAOLO	ASSENTE GIUSTIFICATO
OSS GIULIANO	PRESENTE
PINCIGHER PAOLO	PRESENTE
PINCIGHER SIMONE	PRESENTE
PISONI ROSANNA	PRESENTE

Assiste il Segretario comunale dott. Dolzani Giuseppe

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gadler Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

## **Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 03.02.2021**

### **OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DEDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021.**

Relazione:

Gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 14/2014 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento" hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.).

Il comma 1 dell'articolo 8 della L.P. 14/2014 prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006.

Il comma 3 dell'articolo 8 della L.P. 14/2014 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo.

Uno degli elementi di maggiore novità dell'IM.I.S. rispetto all'I.C.I. ed all'I.MU.P. è costituito dalla modifica dell'articolazione delle aliquote. Il concetto di "immobile" come individuato in modo innovativo consente una articolazione delle aliquote molto più ampia rispetto ai previgenti tributi locali immobiliari, ed estende in modo molto significativo la potestà impositiva del Comune, consentendogli scelte autonome più mirate rispetto alla configurazione del proprio territorio. Questa più ampia autonomia impositiva si completa con la "forbice" di valori minimi e massimi nell'ambito della quale i Comuni possono modificare le aliquote standard. Il range è particolarmente ampio, fino al punto di consentire l'esenzione (per azzeramento dell'aliquota) dell'imposta anche per singole tipologie di immobili.

Il legislatore provinciale è intervenuto in più occasioni in modifica della L.P. 14/2014 e da ultimo, con riferimento all'anno di imposta 2020, nell'ambito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19, ha introdotto le lettere *e quater* e *e quinquies* all'art. 8, comma 2, dando pertanto la possibilità ai Comuni di rivedere la politica tributaria in tema di IM.I.S. anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 36/1993. In tale occasione con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 di data 29.7.2020 è stata prevista una riduzione rispetto alle aliquote standard, per il solo anno di imposta 2020, del 5,5 per mille per i fabbricati censiti nelle categorie C1 (negozi), C3 (laboratori) e D2 (alberghi) e A10 (uffici).

Le aliquote approvate per l'anno di imposta 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29.7.2020 sono state quindi le seguenti:

Tipologia immobile	Aliquota 2020 per mille
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e loro pertinenze	3,5
	+ detrazione € 322,65
altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	10,5
fabbricati di cui alla categoria catastale A10, C1, C3, D2	0
fabbricati di cui alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9	7,9
fabbricati di categoria catastale D8 destinati ad impianti di risalita comunque denominati	0
fabbricati strumentali all'attività agricola	1
	+ deduzione € 1.500,00
tutte le altre categorie catastali	10,5
aree fabbricabili	10,5

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 ha confermato anche per il 2021 le agevolazioni IM.I.S. stabilite negli esercizi precedenti con la previsione dei relativi trasferimenti compensativi.

La legge provinciale 28 dicembre 2020 n. 16 (Legge di stabilità provinciale 2021) è intervenuta sugli articoli 5, 7, 8 e 14 della L.P. 14/2014 confermando per il 2021 quanto previsto nei precedenti anni di imposta ed in particolare le aliquote standard che risultano pertanto essere le seguenti:

1. lo 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
2. lo 0,55% per i fabbricati inclusi nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=;
3. lo 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=;
4. lo 0,00% per i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f) la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 25.000,00=;
5. lo 0,79% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D9;
6. lo 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola diversi da quelli di cui alla precedente lettera d), e quindi con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=. Per i medesimi fabbricati la deduzione della rendita catastale di cui a combinato disposto degli articoli 5 comma 6 lettera d) e 14 comma 6 è confermata in € 1.500,00=;
7. lo 0,35% per le abitazioni principali iscritte nella categoria catastali A1, A8 ed A9. Per i medesimi fabbricati la detrazione di cui all'articolo 5 comma 6 lettera a) è stabilita, per ciascun Comune, nella misura di cui all'Allegato A) come modificato da ultimo con la deliberazione n. 72 dd. 26 gennaio 2018 della Giunta Provinciale;
8. lo 0,00% per i fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria" di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f-bis);
9. lo 0,00% per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale;
10. lo 0,895% per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze appartenenti a categorie catastali diverse da quelle della lettera g), per le quali l'aliquota è pari allo 0,00%);
11. lo 0,895% per le aree edificabili e le fattispecie assimilate.

Come sopra già evidenziato, il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. 14/2014 ed in particolare può diminuire l'aliquota per l'abitazione principale fino ad azzerarla, ma non aumentarla. Per i fabbricati strumentali all'attività agricola può variarla tra lo 0% e lo 0,2%. Per tutti gli altri immobili può fissarla tra lo 0% e l'1,31%.

Con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa anche una deduzione applicabile alla rendita catastale non rivalutata pari a € 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Per l'anno di imposta 2021 si ritiene di adottare il quadro delle aliquote 2019, già preso come base per il 2020 poi aggiornato per alcune categorie di fabbricati.

Per i fabbricati di categoria C1 (negozi), C3 (laboratori), D2 (alberghi) e A10 (uffici) torna ad essere applicata l'aliquota standard.

Il quadro delle aliquote IMIS 2021 risulta quindi essere il seguente:

Tipologia immobile	Aliquota 2021 per mille
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e loro pertinenze	3,5 + detrazione € 322,65
altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	10,5
fabbricati di cui alla categoria catastale A10, C1, C3, D2	5,5
fabbricati di cui alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9	7,9
fabbricati di categoria catastale D8 destinati ad impianti di risalita comunque denominati	0
fabbricati strumentali all'attività agricola	1 + deduzione € 1,500,00
tutte le altre categorie catastali	10,5
aree fabbricabili	10,5

Tutto ciò premesso:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- la Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini, Torghelle Liviana, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 27.01.2021;
- in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 27.01.2021;

visto che :

- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.;

- l'art. 5 della convenzione citata prevede che *"I Comuni aderenti alla presente convenzione*

*designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti;*

*- i responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.”*

La Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata.

Richiamata inoltre la deliberazione n. 13 del 22.10.2018 della Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata, con la quale le funzioni segretarili nel comune di Vignola Falesina sono state assegnate al Segretario Generale del comune di Pergine Valsugana con decorrenza 1.11.2018;

vista la delibera n. 7 del 19.10.2020 con il quale è stata raggiunta l'intesa sulla nomina dei responsabili delle strutture di primo livello della gestione associata;

visto il decreto del Sindaco di Pergine n. 10 del 21.10.2020 con il quale veniva conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Generale al Segretario Generale dott. Giuseppe Dolzani;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 22 del 02.12.2020 e s.m. con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Vignola Falesina, Elisa Rodler;

vista la legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 e ss.mm. recante la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);

visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali;

vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 11.3.2015 e s.m.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 21.02.2001 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 18.12.2013;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 8 dd 22.03.2007 successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio n. 17 dd 21.10.2009, n.17 dd 16.07.2014, n. 25 dd 05.08.2015 e n. 8 del 28.02.2016;

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 11.03.2015;

con n° 6 voti favorevoli, n° 1 voti astenuti e n° 4 voti contrari, su n° 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale;

## DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2021:

Tipologia immobile	Aliquota 2021 per mille
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e loro pertinenze	3,5
	+ detrazione € 322,65
altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	10,5
fabbricati di cui alla categoria catastale A10, C1, C3, D2	5,5
fabbricati di cui alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9	7,9
fabbricati di categoria catastale D8 destinati ad impianti di risalita comunque denominati	0
fabbricati strumentali all'attività agricola	1
	+ deduzione € 1.500,00
tutte le altre categorie catastali	10,5
aree fabbricabili	10,5

2. di determinare nell'importo di € 385,69 la detrazione per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.
3. di fissare in € 1.500,00 l'importo della deduzione sulla rendita catastale spettante ai fabbricati strumentali all'attività agricola;
4. di dare atto che le aliquote e detrazioni trovano decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. A), il ricorso sub. B) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. C).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Gadler Mirko



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dolzani dott. Giuseppe

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993.)